



18613/2015

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Presidente -

Dott. DANILO SESTINI - Consigliere -

Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -

Dott. LINA RUBINO - Rel. Consigliere -

Dott. RAFFAELLA LANZILLO - Consigliere -

Responsabilità
civile -
resp.
dell'intermediario
autorizzato
per fatto
del
promotore

R.G.N. 10922/2012

Cron. 18613

Rep. e.l.

Ud. 08/05/2015

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 10922-2012 proposto da:

CASAZZA VITTORIA CSZVTR47L67L872B, considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato VITTORIO TATEO con studio in VIGEVANO, VIA SAN GIACOMO 17, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

contro

RICOTTI CARLINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AZUNI 9, presso lo studio dell'avvocato PAOLO

2015

1141

L.R.

DE CAMELIS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RUGGERO GRECO giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

FINANZA & FUTURO BANCA SPA, IURILLI ROMEO, BOZZANO
CESARE, FERRARI MARIO;

- intimati -

Nonché da:

FINANZA & FUTURO BANCA SPA, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. ARMANDO ESCALONA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 204, presso lo studio dell'avvocato LUCA ZITIELLO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso incidentale;

- ricorrente incidentale -

contro

RICOTTI CARLINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AZUNI 9, presso lo studio dell'avvocato PAOLO DE CAMELIS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RUGGERO GRECO giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente all'incidentale -

nonchè contro

CASAZZA VITTORIA CSZVTR47L67L872B, IURILLI ROMEO,

BOZZANO CESARE, FERRARI MARIO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 493/2012 della CORTE
D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/02/2012,
R.G.N. 3539/2008;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 08/05/2015 dal Consigliere
Dott. LINA RUBINO;

udito l'Avvocato PAOLO DE CAMELIS;

udito l'Avvocato LUCA ZITIELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha
concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto
del ricorso.

I FATTI

L'antefatto della vicenda che viene oggi a definizione è il seguente : Casazza Vittoria investì i propri risparmi, insieme al marito Bozzano Cesare, affidandosi al promotore finanziario Romeo Iurilli, che all'epoca lavorava per Banca Primavera s.p.a.; avendo riscontrato un ammanco sui due conti di appoggio della posizione titoli, contattò lo Iurilli, che dopo aver ammesso di aver prelevato le somme, in un primo momento consegnò loro due assegni andati protestati, quindi per ripianare l'ammanco fece pervenire sul conto della Casazza un versamento di euro 50.000,00 in acconto sulla estinzione del debito verso entrambi. La Casazza ricevette poi altri due bonifici sul suo conto operati dallo Iurilli per complessivi euro 14.537,00, quindi riconsegnò gli effetti quietanzati a Iurilli e ripartì l'ammontare dei bonifici con il marito. Circa un mese dopo, all'arrivo dell'estratto conto, l'odierna ricorrente si avvide che il bonifico di euro 50.000,00 proveniva non dal conto dello Iurilli ma dal conto di tale Ricotti Carlino presso la Banca Finanza e Futuro s.p.a., mai da lei in precedenza conosciuto, il quale dopo breve tempo le chiese la restituzione della somma.

Avendo la Casazza negato la restituzione, il Ricotti, che anch'egli si era avvalso dell'attività di promotore finanziario dello Iurilli, svolta per conto della Banca Finanza e Futuro s.p.a., la chiamava in giudizio dinanzi al Tribunale di Pavia (insieme a Iurilli, alla Banca Finanza e Futuro s.p.a. e a tale Ferrari, anch'egli destinatario di un bonifico per euro 24.000,00 effettuato da Iurilli dal conto del Ricotti). La Casazza chiamava in giudizio il marito, Bozzano Cesare.

Il tribunale, all'esito del giudizio di primo grado, condannava la Banca Finanza e Futuro s.p.a., quale intermediario finanziario, e Iurilli, quale promotore finanziario della banca, a restituire al Ricotti le somme indebitamente prelevate dai suoi conti da parte di Iurilli per ripianare le proprie esposizioni verso i coniugi Casazza -Bozzano e verso il Ferrari, la Casazza e il Ferrari a restituire al Ricotti a titolo di risarcimento del danno, le somme rispettivamente percepite in assenza di titolo, il Bozzano a rimborsare alla

Casazza la somma di euro 18.370,00 che ella gli aveva corrisposto, non appena ricevuto l'accredito di euro 50.000,00 da lei percepita, mentre dichiarava inammissibili le domanda svolte da Casazza e Bozzano contro Iurilli.

La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato sia l'appello principale di Casazza che quello incidentale della banca, condannando tutte le controparti a rifondere al Ricotti le spese del giudizio di appello.

Casazza Vittoria propone ricorso per cassazione articolato in sei motivi nei confronti di Ricotti Carlino, Iurilli Romeo, Bozzano Cesare, Ferrari Mario e Finanza e Futuro Banca s.p.a. , per la riforma della sentenza n. 493 del 2012 della Corte d'Appello di Milano.

Resiste con controricorso contenente anche ricorso incidentale articolato in quattro motivi la Banca Finanza e Futuro s.p.a. (che ha depositato anche memoria illustrativa).

Carlino Ricotti ha depositato due distinti controricorsi, un per difendersi nei confronti del ricorso della Casazza e l'altro per difendersi nei confronti del ricorso incidentale della Banca Finanza e Futuro s.p.a.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale della Casazza.

Con il **primo motivo di ricorso** la ricorrente denuncia la contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Sostiene che la motivazione sarebbe oscura sul punto se il bonifico sul suo conto, proveniente dal conto di Ricotti fosse stato effettuato da questi spontaneamente per conto o su incarico del promotore finanziario Iurilli a reintegrazione delle somme da questi sottratte, o da Iurilli all'insaputa del Ricotti e contro la volontà di questi. Nel primo caso infatti il Ricotti non avrebbe avuto diritto ad alcuna restituzione dalla Casazza (nel secondo caso, la ricorrente afferma, e poi sviluppa in un motivo successivo, che si potrebbe applicare l'art. 1153 c.c.).

Il motivo è **infondato**.

La ricostruzione della corte d'appello è chiara e coerente : il denaro è stato bonificato dal conto del Ricotti in favore del conto della Casazza con operazione effettuata dal Iurilli

(utilizzando due moduli bancari che si era fatto firmare in bianco dal Ricotti con una scusa) senza che sia emersa prova né di una autorizzazione del Ricotti né tanto meno di un rapporto diretto Casazza- Ricotti che giustificasse il trasferimento di denaro ad altro titolo. La sequenza logica della motivazione emerge chiaramente dagli stessi passi della sentenza di appello estrapolati e riportati nel ricorso dalla ricorrente. Pertanto, la corte d'appello coerentemente ha escluso alcuna autorizzazione da parte del Ricotti allo Iurilli ad effettuare il trasferimento della somma .

Con il **secondo motivo di ricorso** la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 2722 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

Sostiene che è stata ammessa illegittimamente la prova testimoniale per provare che i due moduli firmati in bianco dal Ricotti furono compilati contro i patti, secondo i quali dovevano servire ad altri scopi, contro il contenuto dei due documenti, che in entrambi i casi riportavano la dicitura “richiesta di bonifico”.

Il motivo è **infondato**.

L'art. 2722 c.c. vieta il ricorso alla prova testimoniale laddove questa sia volta a far emergere un patto contrastante con un coevo o successivo contratto scritto, mentre nella controversia in esame la prova era volta a provare un fatto, ovvero l'abusivo riempimento del foglio da parte di Iurilli, contrastante con l'utilizzo che ne avrebbe dovuto fare in base all'accordo – orale – intercorso tra le parti in virtù del quale il Ricotti gli aveva consegnato quei due foglietti sottoscritti.

Si applica il principio di diritto espresso da Cass. n. 5245 del 2006, secondo il quale L'art. 2722 cod. civ., nel vietare la prova per testimoni avente ad oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, si riferisce alla contrarietà (anteriore o contemporanea) tra ciò che si sostiene essere stato pattuito e ciò che risulta documentato. Esso, pertanto, non è applicabile al patto di riempimento del foglio firmato in bianco, poiché in tal caso il documento non contiene per definizione alcuna dichiarazione al momento della conclusione del patto, sicché è ontologicamente esclusa la stessa possibilità di un contrasto tra quanto pattuito e quanto risulta dal documento, il quale, al momento della pattuizione, reca null'altro che un'insignificante sottoscrizione, destinata a conferire rilievo ad una dichiarazione che ancora non esiste, e che proprio

L.R.

l'attuazione (conforme o meno al mandato) del patto farà venire in essere, in una fattispecie a formazione progressiva.

Con il **terzo motivo** la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 2702 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per aver la corte d'appello ritenuto, contrariamente ai fatti, che si trattasse di un abusivo riempimento compiuto contro i patti, e non in assenza di patti, e che quindi la prova potesse essere fornita senza necessità di far ricorso alla querela di falso, perché nel caso di specie l'incarico ricevuto con la firma dei moduli (trasmissione del codice fiscale del cliente alla banca, per uno, richiesta di un libretto di assegni, per l'altro) sarebbe totalmente difforme rispetto all'uso che poi ne ha fatto lo Iurilli una volta venuto in possesso dei moduli firmati dal Ricotti.

Anche questo motivo è **infondato**.

Dalla ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte d'appello e neppure contestata, emerge che il Ricotti rilasciò di sua volontà i moduli sottoscritti allo Iurilli, affidandogli il compito di compiere con essi una attività diversa da quella che poi questi effettivamente portò a termine : è corretta pertanto la riconduzione dell'attività svolta all'abuso di bianconsegno contro i patti , né la configurabilità di un utilizzo *contra pacta* è limitato ad una variazione quantitativa del contenuto dell'accordo (prelievo ma per un importo diverso da quello consentito, vendita ma ad un prezzo diverso) bensì presuppone che un accordo vi sia stato, di qualsiasi contenuto e non sia stato rispettato.

La corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto fissato da Cass. n. 5245 del 2006 e recentemente richiamato da Cass. n. 5417 del 2014, secondo il quale la denuncia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis", non anche nell'ipotesi in cui il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta": nel primo caso, infatti, il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore; nel secondo caso, invece, tale provenienza non può essere esclusa, in quanto attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula

che sarà adottata dal riempitore. Ciò che rileva, ai fini dell'esclusione della querela di falso, è che il riempitore sia stato autorizzato al riempimento, mentre nessuna importanza ha il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella alla quale si riferisce l'autorizzazione. (Nel caso esaminato da Cass. n. 5246 del 2006, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale, in riferimento al riempimento di cambiali in bianco, aveva escluso che fosse necessaria la querela di falso per dimostrare che i titoli erano stati abusivamente utilizzati dal creditore, per documentare un finanziamento diverso da quello per il quale erano stati originariamente rilasciati).

Con il **quarto motivo** la Casazza denuncia la omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. ovvero in ordine alla prova della sottrazione delle somme dal conto del Ricotti.

Il motivo è **infondato**.

Trattasi di circostanza che neppure l'autore della sottrazione, il Iurilli, ha contestato. In presenza della allegazione della stessa Casazza di non conoscere il Ricotti e di non aver avuto in precedenza alcun rapporto con lui, la corte territoriale con motivazione coerente ed esente da critiche afferma che non si capisce e non si giustifica per quale altro motivo, al di fuori della sottrazione per ripianare il debito, il bonifico dal conto di Ricotti al conto di Casazza – che è un dato di fatto non contestato – sia stato eseguito.

E' la Casazza, che assume di non conoscere il Ricotti, che, se aveva interesse a sostenere che questi avesse fatto il pagamento in suo favore spontaneamente, e che quindi non avrebbe avuto diritto alla ripetizione, avrebbe dovuto provare a che titolo il pagamento fosse stato effettuato.

Con il **quinto motivo** la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1153 c.c., 810 812, 1180 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per aver escluso la corte di merito l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1153 c.c. in suo favore, avendo ella ricevuto il denaro in buona fede, ed avendone quindi acquistato la proprietà, il che escluderebbe il suo obbligo di restituzione.

Il motivo è **infondato**.

Il richiamo all'art. 1153 e alla tutela da questo apprestata all'acquirente è del tutto non pertinente. Legittimamente la corte d'appello ha escluso il richiamo all'art. 1153 c.c. L'art. 1153 c.c. risolve il conflitto tra più aventi diritto in caso di trasferimento della proprietà di un bene mobile *a non domino*. Esso presuppone la consegna materiale di un bene, da un soggetto all'altro, bene che risulti poi essere di proprietà di un terzo, e risolve il conflitto secondo la nota regola possesso vale titolo in presenza di acquisto in buona fede. Nel caso in esame, come osserva il controricorrente, non vi è stata alcuna consegna materiale, che presupporrebbe un incontro tra Iurilli e Casazza a questo fine che non è mai avvenuta, ma un bonifico bancario, quindi una delegazione di pagamento, che opera solo sul piano della modificazione dei rapporti obbligatori e non del trasferimento della proprietà di un bene individuato.

La corte d'appello in motivazione ha correttamente individuato i presupposti di applicabilità dell'art. 1153 c.c. e ne ha escluso la concomitante sussistenza nel caso di specie: una alienazione di beni mobili (sulla quale si è detto), la buona fede della Casazza (anch'essa esclusa, dal momento in cui questa ha visto da chi proveniva il bonifico, ovvero da soggetto a lei sconosciuto e nei confronti del quale non vantava alcun credito), la presenza di un titolo idoneo (insussistente verso il titolare del conto bonificante).

Infine, con il **sesto ed ultimo motivo** la ricorrente principale denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione.

Evidenza che il Ricotti in primo grado chiese la sua condanna al risarcimento del danno da appropriazione indebita, e in subordine al pagamento per arricchimento senza giusta causa. Il Tribunale, in primo grado, accoglieva la domanda di risarcimento del danno, in relazione al denaro percepito e indebitamente trattenuto, per appropriazione indebita, in quanto riteneva che quella fosse la situazione soggettiva nella quale la Casazza si era andata a trovare allorchè, avendo saputo che il denaro non proveniva da Iurilli ma dallo sconosciuto Ricotti, ne aveva rifiutato la restituzione al soggetto dal cui conto era stato indebitamente trasferito. Avendo il Ricotti chiesto la conferma della sentenza di primo grado sul punto, la corte d'appello avrebbe potuto soltanto verificare se fosse sussistente o meno l'obbligazione risarcitoria, mentre (in motivazione) aveva individuato il titolo

per l'obbligazione di pagamento in capo alla Casazza nella restituzione del denaro ricevuto senza titolo.

Anche questo motivo è **infondato**, avendo la corte d'appello effettuato soltanto una più appropriata qualificazione della obbligazione che grava sulla ricorrente, facendo legittimo uso dei suoi poteri di qualificazione della domanda e tenendo conto del fatto che, nei confronti dei Casazza e Ferrari, che hanno indebitamente trattenuto sul loro conto le somme illegittimamente bonificate da Iurilli dal conto del Ricotti, la domanda del Ricotti era sostanzialmente volta a recuperare al suo patrimonio le somme di denaro trasferitesi dal suo conto all'altro, per l'operato illecito del promotore finanziario Iurilli, in assenza di titolo.

Sul punto, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale (da ultimo, Cass. n. 26159 del 2014).

In conclusione, il ricorso principale della Cavazza va rigettato.

1. Il ricorso incidentale della Banca Finanza e Futuro s.p.a. .

La Banca Finanza e Futuro s.p.a., nel suo controricorso contenente anche ricorso incidentale, fa presente di aver proposto appello incidentale per aver il tribunale sostanzialmente duplicato la condanna in favore del Ricotti, avendo condannato sia l'intermediario e il promotore finanziario che la Cavazza e il Ferrari, a diverso titolo, a versare al Ricotti le somme sottrategli, senza stabilire un rapporto di sussidiarietà e che nella sentenza di appello non si sia tenuto conto di questo e di altri suoi rilievi volti a negare la configurabilità della propria responsabilità, come intermediario finanziario autorizzato, a fianco a quella del proprio infedele promotore, ex art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998.

Con il **primo motivo del ricorso incidentale** la banca deduce la nullità della sentenza di appello per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato.

In particolare, la ricorrente incidentale sostiene che la corte territoriale non si sarebbe pronunciata sui rilievi mossi dalla banca alla sentenza di primo grado laddove questa avrebbe ritenuto provata l'illecita operazione compiuta da Iurilli sul conto di Ricotti sulla base, esclusivamente, della testimonianza della teste Perego la cui ammissibilità la banca aveva più volte contestato, ammettendo tra l'altro la prova testimoniale a provare un fatto contrario al contenuto di un documento, in cui il modulo prestampato conteneva la dicitura "richiesta di bonifico" e quindi anche in violazione dell'art. 2722 c.c.

Il motivo va rigettato, in virtù di considerazioni identiche a quelle che hanno indotto al rigetto del secondo motivo del ricorso principale, alle quali si rinvia.

Con il **secondo motivo di ricorso incidentale** l'istituto bancario deduce la illogica e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c., ovvero sulla necessità della querela di falso per fornire la prova del preteso riempimento abusivo delle richieste di bonifico..

Anche questo motivo va rigettato, per considerazioni identiche a quelle che hanno indotto al rigetto del terzo motivo del ricorso principale, alle quali si rinvia.

Con il **terzo motivo di ricorso incidentale**, la banca deduce la nullità della sentenza impugnata, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per insanabile contrasto tra il dispositivo, di conferma integrale della sentenza di primo grado, e la motivazione.

Esponde di aver impugnato la sentenza di primo grado che, condannando in via principale sia promotore e intermediario sia i soggetti che avevano trattenuto indebitamente sul loro conto le somme del Ricotti, senza stabilire un rapporto di sussidiarietà (in cui la banca avrebbe dovuto essere chiamata a pagare solo se non vi avessero provveduto i due responsabili sostanzialmente di appropriazione indebita, Casazza e Ferrari) , aveva creato un rischio di duplicazione del risarcimento non subordinando, come invece in motivazione, la condanna della banca al risarcimento all'ipotesi di mancata restituzione da parte dei signori Casazza e Ferrari .

La corte d'appello, pur distinguendo le due ipotesi e i rispettivi titoli di responsabilità (risarcimento del danno extracontrattuale, per Iurilli e Finanza e Futuro, obbligazione

restitutoria di quanto ricevuto in assenza di causa giustificatrice, per Casazza e Ferrari) rigettava l'appello ritenendo che il *decisum* della sentenza di primo grado fosse sostanzialmente corretto, e fondato sulla concorrente responsabilità di tutti soggetti, anche in assenza di una esplicita affermazione di solidarietà delle obbligazioni a carico dei convenuti.

Sostiene invece la ricorrente che il *decisum* sarebbe equivoco, in quanto non si comprenderebbe se la banca, nell'ipotesi in cui sia costretta a pagare, possa poi rivalersi verso i Casazza e Ferrari per l'intero debito verso il Ricotti o solo per le somme di cui ciascuno di essi si è indebitamente appropriato.

Il motivo è **infondato**.

Non sussiste alcuna contraddizione tra dispositivo e motivazione della sentenza impugnata. La banca è stata ritenuta responsabile per l'intero del danno provocato dal suo promotore infedele, ex art. 31 del T.U.F. ; potrà rivalersi, qualora sia lei a sostenere l'esborso per risarcire il danno al Ricotti per l'intero sul promotore infedele, Iurilli, rispetto al quale è solidalmente obbligata; potrà rivalersi sugli altri responsabili, Ferrari e Casazza nella misura dell'appropriazione da ciascuno di questi effettuata, non sussistendo unitarietà dell'autonoma obbligazione restitutoria che grava su di essi limitatamente agli importi da ciascuno ricevuti né solidarietà passiva tra Ferrari e Casazza.

Con il **quarto e ultimo motivo di ricorso incidentale**, la banca denuncia la violazione degli artt. 1227, 1176 comma 2, e 1175 c.c. ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. Denuncia l'illegittima applicazione dei suddetti articoli laddove la sentenza di appello ha escluso la configurabilità, di qualsiasi concorso di colpa in capo al Ricotti, nonostante il comportamento poco attento da questi tenuto, non attribuendo rilevanza al fatto che questi avesse sottoscritto su richiesta del Iurilli e consegnato allo stesso moduli prestampati della banca recanti la dicitura "richiesta di bonifico bancario" e neppure che abbia denunciato l'ammanco sul suo conto (ed il mancato compimento, per contro, di altra operazione di rilevante valore) con uno iato di tempo di quasi tre mesi dalla ricezione dell'estratto conto.

La banca ricorrente incidentale contesta che sia legittimo, sulla base del carattere altamente fiduciario del rapporto che si crea tra cliente e promotore finanziario, sollevare il cliente dall'obbligo di agire con correttezza e soprattutto esonerarlo da qualsiasi forma di cautela, anche la più elementare; sostiene che il dovere della banca di agire con la diligenza professionale non dovrebbe escludere il corrispondente dovere del cliente di agire secondo le regole di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. , almeno secondo la correttezza del buon padre di famiglia non essendo ragionevole che egli possa agire senza l'adozione di pur minime cautele in sostanziale impunità, attesa l'ampiezza della responsabilità della banca, ex art. 31 T.U.F. per l'operato dei promotori infedeli.

Il motivo è **infondato**.

La giurisprudenza di legittimità ha già in precedenza ammesso che la responsabilità solidale della società di intermediazione mobiliare per i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari possa essere esclusa , o che la condotta del risparmiatore possa rilevare, ai fini del concorso di colpa, laddove presenti connotati di "anomalia", vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali ad esempio il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche (da ultimo, Cass. n. 27925 del 2013).

Riprendendo e valorizzando in questa sede gli arresti sopra indicati, va puntualizzato in generale che l'esistenza di una regola di responsabilità oggettiva, che prescinde dal dolo o dalla colpa del soggetto sul quale viene allocato l'obbligo risarcitorio , non esclude la possibilità di ridurre il risarcimento in considerazione del concorso di colpa del danneggiato.

In riferimento in particolare alla responsabilità dell'intermediario finanziario autorizzato, ed al concorso di colpa del risparmiatore, va detto che :

- spetta al giudice di merito verificare, con analisi che tenga conto delle circostanze del caso concreto, se il cliente danneggiato abbia, con il suo comportamento in violazione delle regole della più elementare prudenza, dato causa e in che misura al verificarsi del danno ;
- i comportamenti imprudenti del cliente possono rilevare, qualora presentino delle anomalie significative, ovvero, oltre che come indice di collusione con il promotore infedele, anche come consapevole acquiescenza della violazione delle regole o comunque come indice di inequivoca consapevolezza delle anomalie del proprio comportamento, rispetto a quello preteso dalla banca o seguito in precedenza;
- l'esistenza di regole di particolare protezione in favore del cliente, in ragione delle esigenze di garantire la fiducia degli investitori nel sistema di investimento che si svolga fuori sede non esime il soggetto tutelato dal rispetto quanto meno delle più elementari regole di prudenza nei rapporti commerciali;
- l'affidamento nei confronti del promotore finanziario in quanto inserito in una struttura affidabile e che risponde per il suo operato non può essere incondizionato né può giustificare l'adozione di comportamenti imprudenti che non consentano neppure alla banca di esercitare agevolmente i compiti di vigilanza e controllo che le sono propri (giòva ricordare che nel caso di specie il cliente aveva compiuto in precedenza numerosi investimenti con la banca, tutti andati a buon fine : il promotore infedele si è potuto impossessare solo delle somme che il cliente stesso gli ha consegnato o gli ha dato facoltà di incassare direttamente);
- il rapporto tra il risparmiatore-investitore e il c.d. family banker è pur sempre – e in tal modo va inteso dal risparmiatore, facendo uso della ordinaria diligenza - un rapporto di tipo professionale, per quanto si svolga fuori dalle mura dell'istituto di credito e che quindi il risparmiatore compie a proprio rischio comportamenti che siano totalmente inappropriati nell'ambito di un rapporto professionale e giustificabili solo nell'ambito di rapporti di parentela o amicizia personale .

Ne consegue che, dando seguito a quanto già affermato da questa Corte in particolare con la sentenza n. 13529 del 2009 , va affermato che in tema di intermediazione mobiliare, la violazione da parte del promotore finanziario degli obblighi di

comportamento che la legge pone a suo carico non esclude la configurabilità di un concorso di colpa dell'investitore, e la correlata proporzionale riduzione della responsabilità dell'intermediario autorizzato, qualora il comportamento del cliente presenti delle anomalie significative, ovvero questi, pur essendo perfettamente a conoscenza (per personale e pluriennale esperienza) del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare l'ordinaria diligenza, ponendo in essere direttamente comportamenti o avallando comportamenti del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale tra cliente e promotore, contravvenendo alle regole concernenti le modalità di affidamento dei capitali da investire, espressamente indicate nelle proposte di sottoscrizione di valori mobiliari, o in altro modo contribuendo al verificarsi dell'evento dannoso, attraverso la violazione dei più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nel compimento dell'attività d'investimento.

Nel caso di specie, la corte d'appello, all'esito della valutazione dei fatti ad essa esclusivamente demandata e che non può essere certo rinnovato in questa sede, non ha ravvisato, con motivazione congrua e comunque non censurata, la presenza di anomalie significative nel comportamento del cliente che giustificano l'esclusione del nesso di causalità materiale tra l'operato del promotore e l'esercizio nelle sue mansioni e neppure che comportino un concorso di colpa del risparmiatore nella provocazione del danno. Per contro essa ha messo in evidenza, al di là della responsabilità oggettiva dell'istituto di credito ex art. 31 TUF (che prescinde dall'accertamento del dolo o della colpa in capo all'intermediario autorizzato), un comportamento poco sollecito e collaborativo della banca nel fornire al cliente gli originali dei moduli da lui sottoscritti per consentirgli di ricostruire cosa fosse in effetti avvenuto e in difetto della prova della data di ricezione dell'estratto conto e soprattutto di una qualsiasi incidenza causale sulla misura del danno che ora la banca è chiamata a risarcire, ha ritenuto irrilevante il ritardo con il quale il cliente avrebbe denunciato l'accaduto.

Sia il ricorso principale che l'incidentale vanno in definitiva rigettati.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso principale ed anche il ricorso incidentale.

Condanna i ricorrenti, principale ed incidentale, a rifondere al controricorrente Ricotti le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui 200,00 per spese, oltre accessori e contributo spese generali come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione in data 8 maggio 2015


Il Consigliere estensore

Lina Rubino



Il Presidente

Giuseppe M. Berruti



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 24 SET 2015

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

